



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 39 del 14/03/2024

OGGETTO: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI 2" IN LOCALITÀ SALVATERRA.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **13:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Assente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSI VALERIA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI 2" IN LOCALITÀ SALVATERRA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia che ha introdotto per il territorio di Casalgrande la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva, complementari a quelle pianificate dal vigente strumento comunale. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E ha così delineato uno scenario per l'attività estrattiva in Provincia coerente con i disposti della Legge Regionale n.17/1991 s.m.i ponendosi obiettivi di generale riassetto della materia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 29/12/2021 è stata adottata la *"Variante al Piano Comunale delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia"* e conseguente *Variante di adeguamento del PSC-RUE*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 29/01/2024 è stata approvata la *"Variante al Piano Comunale delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia"* e conseguente *Variante di adeguamento del PSC-RUE*;

Richiamata:

- l'Autorizzazione n.17 del 04/03/2019 per l'esercizio all'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini 2" (località Salvaterra) per la durata di 5 anni; **(All. 1)**
- la Convenzione attuativa, sottoscritta dalle parti il 28/02/2019 Rep. n. 9988 presso il segretario Comunale, tra il Comune di Casalgrande e la società Calcestruzzi Corradini SpA, con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356 (ed annesse vigenti fideiussioni assicurative); **(All. 2)**

Richiamati gli elaborati dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.17/2019 relativi al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. della cava in oggetto redatti dall'Ing. Paretini Amos, dott.Geol. Barani Domenico, e dott.ssa Agr. Romoli Paola;

Preso atto che:

- la società Società Calcestruzzi Corradini SpA, ha presentato al Comune, in data



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

23/01/2024 prot. 1415, **la richiesta di proroga della suddetta autorizzazione n. 4/2019** e della convenzione attuativa, ai sensi dell'art.15 c.2 della Legge Regionale n.17/1991 e della LR n. 23 del 27/12/2022;

- richiamata la LR n. 23 del 27/12/2022, ed in particolare l'art. 3 della stessa, *“Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991 1. Il termine previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è incrementato di un ulteriore anno. La presente disposizione trova applicazione anche per le proroghe già assentite alla data di entrata in vigore della stessa, la cui efficacia sia ancora in corso. 2. Il presente articolo dispiega effetti fino al 31 dicembre 2024 “* dal quale si deduce che per le cave con autorizzazione vigente al 27 dicembre 2022, si possa prorogare la stessa autorizzazione per ulteriori 2 anni;

Considerata l'attuale condizione economica del mercato edilizio e dell'attività estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia;

Considerato il particolare contesto della cava in questione, inizialmente scavata sino alla profondità di -10 metri da piano campagna (con autorizzazione del 2005), poi autorizzata nel 2019 fino alla profondità massima consentita dal PAE pari a -20 metri, la cui sistemazione attualmente autorizzata prevede il abbonamento della cava a -7 metri d a piano campagna con terre e rocce di scavo ed il recupero naturalistico a bosco su tutta l'area;

Considerato tuttavia che l'area in questione è individuata dalla pianificazione sovracomunale come potenziale bacino irriguo, assieme ad altre cave contermini;

Richiamati i molteplici incontri tra Amministrazione comunale ed esercente volti a concretizzare la possibilità di realizzare un bacino irriguo all'interno della cava Valentini, come auspicato dal PTCP, e vista l'importanza e la complessità nella pianificazione di quest'opera pubblica, nonché gli impegni realizzativi che l'esercente intende garantire in conformità alle NTA di PAE approvato, per predisporre le relative cave a bacino irriguo con le opportune geometrie e caratteristiche. In relazione a ciò, si ritiene assolta la disposizione di cui all'art. 49 delle NTA di PAE approvato *“Accordi e intese”*, sulla presente cava *“Valentini 2”*, in considerazione della disponibilità dell'esercente Calcestruzzi Corradini Spa a sottoscrivere l'Accordo (in fase di ultimazione) per la realizzazione del ripristino delle cave destinate a bacini irrigui, in modo funzionale ai bacini stessi;

Preso atto pertanto della necessità di prorogare, per le motivazioni illustrate nell'istanza pervenuta in data 23/01/2024 prot. 1415 e nella presente deliberazione, i contenuti dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.5/2018, e relativa convenzione attuativa per ulteriori 2 anni, al fine di adempiere ai patti e condizioni come disposto della Legge



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Regionale n.17/1991 smi, ed al fine di perfezionare il citato Accordo sui bacini irrigui, nonché garantire le tempistiche sufficienti per l'approvazione del successivo PCA per l'inserimento nella pianificazione comunale del recupero a bacini irrigui delle aree, e da ultima la variante al progetto di sistemazione della cava Valentini funzionale ad un vaso irriguo;

Visto:

- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.17/1991 smi;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di RE;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale e la Variante approvata con DCC n.02 del 29/01/2024 ;
- la LR n. 23 del 27/12/2022,

Visto inoltre il parere espresso dal dott.Geol. Andrea Chierici in qualità di tecnico istruttore e responsabile del procedimento relativo alla richiesta di proroga;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
- Responsabile del Settore "*Lavori Pubblici*", prot. 5252 del 13/03/2024 favorevole per gli adempimenti relativi all'art. 49 delle NTA di PAE approvato;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.267/2000 smi;

Si da' atto che l'assessore Amarossi è collegata alla seduta di giunta in videoconferenza;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di prorogare, per le motivazioni che la società Calcestruzzi Corradini SpA, con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356, ha illustrato nella domanda presentata in data 23/01/2024 prot. 1415, ai sensi della L.R. n.17/1991 smi e della LR n. 23 del 27/12/2022, i contenuti:

- dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.17/2019 della cava di ghiaia e sabbia



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

denominata “*Valentini 2*” (località Salvaterra) **fino al 04/03/2026**; (All. 1)

- della Convenzione attuativa, sottoscritta dalle parti il 28/02/2019 Rep. n. 9988 per le attività di escavazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata “*Nord Valentini 2*” **fino al 04/03/2026**; (All. 2)

2) Di autorizzare il Responsabile del Settore “*Pianificazione Territoriale*” al rilascio delle proroghe di cui al punto 1);

3) Di trasmettere il presente atto alla società Calcestruzzi Corradini SpA;

4) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale nella parte dedicata “*Amministrazione Trasparente*”, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.33/2013;

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere all’iter amministrativo preordinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA (ai sensi dell'art.11 Legge Regionale n.17/1991 e s.m.i)

N. 17 del 04/03/2019

**Piano di Coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia
"VALENTINI 2 – APPROFONDIMENTO A -20 METRI"
- Loc. Salvaterra di Casalgrande RE -**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:

- la domanda di autorizzazione per il "Piano di coltivazione e Progetto di Sistemazione - cava di ghiaia denominata "VALENTINI" approfondimento da -10 mt a -20 mt" (ai sensi dell'art.11 della LR n.17/1991 e s.m.i), inoltrata in data 15/06/2017, assunta al ns prot. 10309-10311-10312-10313-10314-10325-10326-10329-10330 e 10332 e successive integrazioni a completamento, presentate in data 28/07/2017 al prot. 13255 e trasmesse dallo SUAP in data 07/08/2017 al prot. 13718;
- il progetto redatto dai tecnici Ing. Paretini Amos, dott.Geol. Barani Domenico, e dott.ssa Agr. Romoli Paola, per conto della società **Calcestruzzi Corradini SpA**, con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356, reattivo alla cava in questione ascritta al foglio n.17 mappali n.16-38-39-40-41-44-57-71-72-198-201-243, di proprietà della società Perla Verde srl, con diritto di escavazione da parte della Calcestruzzi Corradini Spa;
- il parere favorevole con suggerimenti tecnici espresso da parte del "Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia" (che sostituisce il parere dell'ex CTIAE della Provincia di Reggio Emilia), assunto al ns. protocollo il 04/07/2018 con n. 12260;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- la Delibera di Giunta Comunale n.97 del 20/07/2018 "*Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini 2 – approfondimento da -10 a -20 metri*";
- le integrazioni sulla corretta definizione del computo metrico, nonché sulla necessaria quantificazione della fideiussione complessiva, trasmesse come risposte definitive in data 06/12/2018 prot.n. 21609 a firma del Sig. Frascari Romano detto Fabio (rappresentante legale della Società) e che le stesse rappresentano una variante sostanziale, rispetto a quanto precedentemente presentato, anche alle fasi di scavo;

VISTO:

- la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini 2", nonché le fideiussioni originali allegate;
- la Convenzione attuativa, sottoscritta dalle parti il 28/02/2019 Rep. n. 9988 presso il segretario Comunale e della quale **si richiamano integralmente gli impegni contenuti**;
- l'iscrizione della Società in questione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia, in attesa di rinnovo, come riportato negli elenchi ufficiali della Prefettura aggiornati a Gennaio 2019;
- i contenuti dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e del vigente "*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*", in merito all'efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) condizionata dall'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011, nonché alla revoca dell'autorizzazione in caso intervenissero informazioni interdittive sulla citata Società;

RICHIAMATO:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 20/07/2018 "*Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini 2 – approfondimento da -10 a -20 metri*" con la quale si intendono rilasciati il Nulla-Osta Archeologico (che assolve pienamente l'obbligo di valutazione delle potenzialità archeologiche del sito richiesto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

dagli artt. 8.37 bis delle Norme di PSC ed 8.1 bis-8.1 ter delle Norme di RUE), il Nulla-Osta alle emissioni in atmosfera, ed il Nulla-Osta acustico (mentre l'Autorizzazione Paesaggistica non è pertinente con il sito in questione);

- l'istruttoria tecnica effettuata dal competente ufficio del settore Pianificazione Territoriale e dal responsabile del Procedimento Geol. Andrea Chierici;

CONSTATATO che:

- la cava in oggetto rientra nella zonizzazione del P.A.E. vigente del Comune di Casalgrande, e che l'area sulla quale la Società intende svolgere l'attività estrattiva è classificata come "Zone per attività estrattive esistenti (ZEe) sottozona 16 (art. 8.2 NTA di P.A.E.)" nel P.A.E. medesimo;
- il progetto presentato riguarda l'approfondimento delle escavazione da piano campagna a -20 m p.c. e contestuale sistemazione ambientale definitiva, per una durata pari a 5 anni;
- la cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di **120.402 m²**, dichiarata corrispondente alla superficie catastale dei mappali citati, e presenta una superficie utile di scavo (da -10 m a fondo cava) di 83.950 m², derivanti anche dalla riduzione dei franchi di rispetto di cui all'art.104 del DPR n.128/59 relativamente alla deroga delle distanze degli scavi dall'acquedotto di IREN sulla porzione Nord Ovest;
- il volume complessivo di materiale estraibile nell'area della cava Valentini, risulta pari a **695.802 mc** comprensivi dei 9.371 mc ottenibili in caso di ottenimento della deroga degli scavi verso l'acquedotto IREN (nello spigolo Nord Ovest) e dei 24.435 mc di residui a fine 2018 della precedente autorizzazione;
- il ripristino previsto, conforme al PAE vigente, prevede il tombamento a -7 metri da piano campagna ed il rimboschimento sul 100% dell'area autorizzata (recupero naturalistico), in attesa dell'eventuale Variante per la realizzazione del bacino irriguo previsto dal PTCP ed ammesso dallo stesso PAE;

CONSIDERATO che:

- gli atti tecnici risultano completi e redatti secondo quanto disposto dall'art.13 della LR. n.17/1991 smi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- l'esercente risulta essere in possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari all'esercizio dell'attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla LR. n.17/1991 smi;
- l'attività estrattiva in oggetto risulta coerente con le previsioni e le prescrizioni del vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.);

VISTO:

- la Legge Regionale n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- la Legge del 17 Agosto 1942 n.1150 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art.82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.L. 27.6.1985 n.312 convertito con Legge 8 Agosto 1985 n.431;
- la circolare regionale n.17752 del 16/10/1985 avente per oggetto "Attuazione della Legge 8 Agosto 1985 n.431";
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P di Reggio Emilia;
- il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio approvati il 28/11/2016;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E di Reggio Emilia;
- il Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) vigente;

AUTORIZZA

la società **Calcestruzzi Corradini SpA**, con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356, all'esercizio dell'attività estrattiva **di escavazione e sistemazione** della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini, approfondimento da -10 a -20 metri" **per la fase 1**, sita nei pressi di Salvaterra, conformemente al progetto allegato e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, della convenzione sottoscritta il 28/02/2019 Rep. n. 9988 presso il segretario Comunale e più sopra richiamata che diviene parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

L'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale è rilasciata in riferimento ai contenuti presenti nella convenzione attuativa del piano di coltivazione-sistemazione e alle ulteriori condizioni:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- 1) Fatti salvi e riservati i diritti e gli interessi di terzi verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'autorizzazione stessa;
- 2) L'autorizzazione alla coltivazione e sistemazione, rilasciata all'esercente l'attività estrattiva, è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- 3) L'esercizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire nel pieno rispetto della LR. n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- 4) Prima dell'affidamento di eventuali lavori in subappalto, la società Corradini Calcestruzzi SpA dovrà far pervenire al Comune l'apposita **autocertificazione antimafia** relativa alle società subappaltatrici;
- 5) L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato, a cura dell'esercente la cava, all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata o per PEC. La comunicazione di inizio lavori dovrà anche contenere le nomine e le firme per accettazione del direttore dei lavori e del sorvegliante la cava;
- 6) La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle opere: s'intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore delle opere stesse, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 7) Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nella presente autorizzazione;
- 8) Qualora siano eseguite opere in contrasto con la presente autorizzazione non rispondenti al Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) vigente, il Comune può disporre la sospensione ed il ripristino dei luoghi, fermo restando le sanzioni di cui all'art.22 della LR. n.17/1991 s.m.i. ed altre vigenti in materia;
- 9) I lavori dovranno essere iniziati entro mesi 8 (otto mesi) a partire dalla data della presente autorizzazione e terminati entro il termine temporale previsto dal piano di coltivazione e dal



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

progetto di recupero ambientale, secondo quanto precisato dalla convenzione stipulata in data 28/02/2019 Rep. n. 9988. Si precisa che la durata complessiva dell'autorizzazione è pari a **cinque (5) anni**, a partire dalla data di notifica alla Società;

- 10) Il progetto dovrà essere realizzato, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 3/2012 (modifiche all'art. 17 della LR 9/99), entro **cinque (5) anni**, a partire dalla pubblicazione del provvedimento di VIA di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07/12/2017, salvo richiedere successive proroghe al Comune, come previsto dal medesimo articolo;
- 11) **l'escavazione dagli attuali -10 a -20 metri avverrà solo nella metà meridionale della cava** (fase 1, Elaborato esplicativo Planimetria fasi di scavo). La successiva escavazione della parte settentrionale (fase 2) potrà avvenire **solo** a seguito di adeguata integrazione alla fideiussione associata alla Convenzione attuativa del 05/02/2019. In caso di mancata realizzazione del bacino irriguo, si dovrà procedere al ripristino con tombamento nel vuoto di cava creato nella fase 1 e contestuale **integrazione della fideiussione** per la fase 2 finalizzata all'escavazione del banco ghiaioso ancora intatto da -10 a -20 metri in quella porzione di cava. Fino a quel momento, nell'area della fase 2 non potranno effettuarsi escavazioni, ma solo altre attività di cava (stoccaggio cappellaccio, materiale di tombamento, impermeabilizzazione degli attuali fronti di scavo, transito automezzi ecc.);
- 12) Il volume massimo di inerte utile estraibile è pari a **695.802 mc** comprensivi dei 9.371 mc ottenibili in caso di ottenimento della deroga degli scavi verso l'acquedotto IREN (nello spigolo Nord Ovest) e dei 24.435 mc di residui a fine 2018 della precedente autorizzazione;
- 13) La profondità massima di scavo è pari a **-20 metri** dal piano campagna originario;
- 14) La presente autorizzazione e una copia dei disegni approvati devono essere conservati in cantiere a disposizione del personale di vigilanza e della pubblica autorità;
- 15) Qualsiasi variazione sostanziale al presente piano è subordinata all'autorizzazione di una variante, da parte del Comune previo parere del "Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia;
- 16) Durante lo svolgimento dell'attività di sistemazione ambientale dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni di cui agli artt. dal 31 al 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- 17) L'area di cava dovrà essere recintata con apposita recinzione inamovibile di altezza complessiva non inferiore a 1.80 m, costituita da una rete sostenuta da piedritti metallici (dotati di basamenti) o lignei (ben infissi nel terreno), l'accesso alla cava dovrà essere provvisto di idoneo cancello. A perimetro della cava dovranno essere collocati appositi cartelli monitori, fra loro posizionati a distanza tale da risultare intervisibili. Ulteriori indicazioni sull'esercizio dell'attività estrattiva sono presenti nei contenuti della convenzione attuativa sottoscritta il 28/02/2019 Rep. n. 9988 presso il segretario Comunale;
- 18) Per il previsto ritombamento sino a -7 metri da p.c., potranno essere impiegati i materiali previsti all'art.34 delle Norme di Attuazione del P.A.E. vigente, purchè non classificabili come rifiuti (ad eccezione dei rifiuti di estrazione); indipendentemente dalla provenienza (esterna o meno al territorio di Casalgrande) delle terre e rocce di scavo diverse dal cappellaccio o dai limi di frantoio, nonché indipendentemente dagli art. 7 e 21 del citato DPR 120/2017, la **Società si impegna a comunicare al Comune sistematicamente il conferimento dei materiali con adeguato anticipo**, definendone la qualità, quantità e provenienza e ad allegare le eventuali analisi chimiche relative a detti materiali.
- 19) Per il ripristino agrovegetazionale, dovranno essere seguite le prescrizioni di cui al parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia, ovvero *“almeno nella parte pianeggiante centrale dell'area, siano inserite specie appartenenti al querceto meso-igrofilo planiziale, così come elencate nel Art. 36 punto 2c delle NTA del PAE di Casalgrande”* e che *“l'utilizzo della specie arbustiva Hippophae rhamnoides, sia limitata, con una percentuale inferiore a quella proposta nel presente PCS (20%), in quanto, in natura, questa è legata alla presenza di terreni sabbiosi”* nonché di mantenere il sesto di impianto con andamento sinusoidale, *“a più ampio raggio possibile, così come prescritto dall' Art. 36 punto 2d, delle NTA del PAE del Comune di Casalgrande, al fine di facilitare le operazioni successive di manutenzione, soprattutto di sfalcio con mezzi meccanici”*;
- 20) Fanno parte della presente autorizzazione i sottoelencati elaborati amministrativi e tecnici, così costituiti:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- Vol.A** Relazione introduttiva;
Vol.B.1 Relazione sullo stato attuale del sito – Inquadramento climatico, ambiente fisico, idrologia;
Vol.B.2 Relazione sullo stato attuale del sito – Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo;
Vol.C Relazione tecnica di progetto;
intergr. (integrazione Marzo 2018) - Risposta alle Richieste di Integrazioni, formulate dagli Enti Pubblici interessati, in ordine al Piano di Coltivazione e Sistemazione Ambientale della Cava di ghiaia e sabbia "Valentini";
intergr. (integrazione Dicembre 2018) - Quantificazione fidejussione Cava Valentini 05 12 2018;
Vol.D Documentazione di screening;
Vol.E Documentazione amministrativa;
Vol.F Documentazione fotografica.

ELABORATI CARTOGRAFICI

Tav.n°A.1	Corografia e organizzazione di cantiere	scala 1:10.000;
Tav.n°A.2	- Piano particellare	scala 1:2.000;
Tav.n°A.3	- Inquadramento pianificatorio	scala 1:10.000;
Tav.n°B.1	- Geologia, geomorfologia e stratigrafia	scala 1:10.000;
Tav.n°B.2	- Idrologia superficiale e sotterranea	scala 1:10.000;
Tav.n°B.3	- Uso reale del suolo	scala 1:2.000;
Tav.n°B.4	- Biologia	scala 1:5.000;
Tav.n°B.5	- Intervisibilità e delimitazione bacino visuale del sito	scala 1:5.000;
Tav.n°B.6	- Beni ed emergenze storico-culturali	scala 1:25.000;
Tav.n°B.7	- Sistema infrastrutturale ed insediativo	scala 1:10.000;
Tav.n°C.1 bis	- Stato attuale - planimetria	scala 1:2.000;
Tav.n°C.1a bis	- Stato attuale – sezioni	scala 1:500;
Tav.n°C.2 bis	- Piano di coltivazione - planimetrie	scala 1:2.000;
Tav.n°C.2a bis	- Piano di coltivazione - sezioni	scala 1:500;
Tav.n°C.3 bis	- Piano di sistemazione ambientale - planimetrie	scala 1:2.000;
Tav.n°C.3a bis	- Piano di sistemazione ambientale - sezioni	scala 1:500;
Elaborato esplicativo, Planimetria Fasi di Scavo		scala grafica;

ALTRI ALLEGATI

- Documento di Sicurezza e Salute (DSS);
- Schema di convenzione;
- Domanda emissioni in atmosfera;
- Domanda di VIA;
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Vol.1;
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Vol. 2.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

21) Per tutto quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla LR n. 17/1991 ed alla Convezione attuativa sottoscritta 28/02/2019 Rep. n. 9988 presso il segretario Comunale.

Casalgrande, Li 04/03/2019

IL RESPONSABILE SETTORE
"Pianificazione Territoriale"
(Arch. Giuliano Barbieri)

COMUNE DI CASALGRANDE

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA "VALENTINI 2"

(Art. 12 L.R. n.17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E vigente)

L'anno duemiladiciannove, il mese di febbraio il giorno ventotto in Casalgrande, nella residenza municipale P.zza Martiri della Libertà n. 1, fra i seguenti sottoscritti:

Il Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande (RE) alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" Arch. Giuliano Barbieri nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968 (C.F. BR-BLN68L01I462R);

e

Il Sig. Frascari Romano nato a Casalgrande (RE) il 13/07/1951, (C.F. FRS RMN 51L13 B893W) residente a Rubiera (RE), nella sua qualità di Legale rappresentante della Società **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.** (che in seguito verrà citata come Società) con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356;

PREMESSO che:

la società **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A** ha presentato domanda di avvio della procedura di VIA, Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del titolo III della allora vigente L.R. 9/99, relativa al progetto denominato "Piano di coltivazione e Progetto di Sistemazione - cava di ghiaia de-

nominata “VALENTINI” approfondimento da -10 mt a -20 mt”, e contestuale domanda di autorizzazione (ai sensi dell’art.11 della LR n.17/1991 e s.m.i), inoltrata in data 15/06/2017, assunta al ns prot. 10309-10311-10312-10313-10314-10325-10326-10329-10330 e 10332 e successive integrazioni a completamento, presentate in data 28/07/2017 al prot. 13255 e trasmesse dallo SUAP in data 07/08/2017 al prot. 13718;

gli atti tecnici sono stati integrati sia per gli aspetti di coltivazione della cava sia per gli aspetti ambientali, in data 09/04/2018 assunto al ns prot. con n. 6208, a firma dei tecnici Ing. Paretini Amos, dott.Geol. Barani Domenico, e dott.ssa Agr. Romoli Paola;

in data 04/07/2018 con n. 30324, è stato espresso parere favorevole con suggerimenti tecnici da parte del “Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia” (che sostituisce il parere dell’ex CTIAE della Provincia di Reggio Emilia), assunto al ns. protocollo il 04/07/2018 con n. 12260;

con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 20/07/2018 “Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini 2 – approfondimento da -10 a -20 metri”, si è conclusa positivamente la procedura di VIA;

in relazione alle richieste di integrazioni sulla corretta definizione del computo metrico, nonché sulla necessaria quantificazione della fideiussione complessiva, sono state trasmesse le risposte definitive in data 06/12/2018 prot.n. 21609 a firma del Sig. Frascari Romano (rappresentante legale della Società) e che le stesse rappresentano una variante sostanziale, rispetto a

quanto precedentemente presentato, anche alle fasi di scavo;

PRESO ATTO che:

il Comune di Casalgrande con atto n.8 del 23/02/2005, ha rilasciato alla Società Calcestruzzi Corradini Spa l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava "Valentini" con escavazione da piano campagna fino a -10 metri da piano campagna, sulla medesima area della cava "Valentini", per la quale ora si prevede il completamento delle potenzialità estrattive con approfondimento da -10 a -20 metri dal piano campagna;

l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo comunale n.19, nelle zone denominate "Zone per attività estrattive esistenti (ZEE)", e più precisamente nella sottozona n.16 di cui è parte, del vigente P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 03/03/2011;

la presente area di cava, già in essere, è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al foglio n.17 mappali n.16-38-39-40-41-44-57-71-72-198-201-243, di proprietà della società Perla Verde srl, con diritto di escavazione da parte della Calcestruzzi Corradini Spa;

PREMESSO inoltre che:

con deliberazione consigliere n.10 del 03/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano Comunale delle Attività Estrattive;

il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;

RICHIAMATA:

la precedente Convezione attuativa del 18/02/2005 con rep.n.8279, relati-

vamente alla Cava Valentini (escavazione da piano campagna a -10 metri);

VISTO che:

risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n.17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione (completamento delle escavazioni sino a -20 m da p.c. ed annesso ripristino ambientale) che sostituisce integralmente la precedente del 18/02/2005 con rep.n.8279;

VISTO INOLTRE che:

deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini 2", per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come "atti di progetto");

detti elaborati di progetto "Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S" sono stati consegnati il 15/06/2017, assunti al ns prot. 10309-10311-10312-10313-10314-10325-10326-10329-10330 e 10332 e successive integrazioni a completamento, presentate in data 28/07/2017 al prot. 13255 e trasmesse dallo SUAP in data 07/08/2017 al prot. 13718, con ulteriori integrazioni trasmesse in data 09/04/2018 assunte al ns prot. con n. 6208 e le risposte definitive trasmesse in data 06/12/2018 assunte con prot.n. 21609 , e sono così definitivamente composti:

Vol.A Relazione introduttiva;

Vol.B.1 Relazione sullo stato attuale del sito – Inquadramen

to climatico, ambiente fisico,

idrologia;

Vol.B.2 Relazione sullo stato attuale del sito – Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo;

Vol.C Relazione tecnica di progetto;

integr. (integrazione Marzo 2018) - Risposta alle Richieste di Integrazioni, formulate dagli Enti Pubblici interessati, in ordine al Piano di Coltivazione e Sistemazione Ambientale della Cava di ghiaia e sabbia “Valentini”;

integr. (integrazione Dicembre 2018) - Quantificazione fideiussione Cava Valentini 05 12 2018;

Vol.D Documentazione di screening;

Vol.E Documentazione amministrativa;

Vol.F Documentazione fotografica.

ELABORATI CARTOGRAFICI

Tav.n°A.1 Corografia e organizzazione di cantiere scala 1:10.000;

Tav.n°A.2 - Piano particellare scala 1:2.000;

Tav.n°A.3 - Inquadramento pianificatorio scala 1:10.000;

Tav.n°B.1 - Geologia, geomorfologia e stratigrafia scala 1:10.000;

Tav.n°B.2 - Idrologia superficiale e sotterranea scala 1:10.000;

Tav.n°B.3 - Uso reale del suolo scala 1:2.000;

Tav.n°B.4 - Biologia scala 1:5.000;

- Tav.n°B.5 - Intervisibilità e delimitazione bacino visuale del sito
scala 1:5.000;
- Tav.n°B.6 - Beni ed emergenze storico-culturali scala 1:25.000;
- Tav.n°B.7 - Sistema infrastrutturale ed insediativo scala
1:10.000;
- Tav.n°C.1 bis - Stato attuale - planimetria scala 1:2.000;
- Tav.n°C.1a bis - Stato attuale – sezioni scala 1:500;
- Tav.n°C.2 bis - Piano di coltivazione - planimetrie scala 1:2.000;
- Tav.n°C.2a bis - Piano di coltivazione - sezioni scala 1:500;
- Tav.n°C.3 bis - Piano di sistemazione ambientale - planimetrie
scala 1:2.000;
- Tav.n°C.3a bis - Piano di sistemazione ambientale - sezioni scala
1:500;
- Elaborato esplicativo, Planimetria Fasi di Scavo
scala grafica;

ALTRI ALLEGATI

- Documento di Sicurezza e Salute (DSS);
- Schema di convenzione;
- Domanda emissioni in atmosfera;
- Domanda di VIA;
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Vol.1;
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Vol. 2.

RICHIAMATO:

il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;

l'atto di consiglio comunale n.83 dell'8/11/2012 con il quale è stato approvato l'accordo quadro, ai sensi dell'art.10-11 legge n.241/90 smi e art.24 LR n.7/2004 smi, per l'attuazione dei PCA di coordinamento attuativo P.C.A di iniziativa privata (ambiti di Polo n.18-19-20 di PIAE e zone n.1-2-3 di P.A.E vigente). Il presente atto è stato sottoscritto in data 20/12/2012 con repertorio n.9626, presso il segretario comunale dott. Gregorio Martino, tra il Comune di Casalgrande, la Società Calcestruzzi Corradini S.p.A (con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE) e la Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. (con sede in Via A. Volta n.5 Reggio Emilia) e sostituisce il precedente accordo quadro sottoscritto nel 2007. Il citato Atto di accordo Quadro è stato stipulato ai sensi degli artt.10 e 11 della Legge n.241/90 s.m.i. e art.24 della L.R. n.7/2004;

RICHIAMATI INTEGRALMENTE:

tutti i pareri, di natura ambientale contenuti nella procedura di V.I.A approvata con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 20/07/2018, in cui si intendono rilasciati il Nulla-Osta Archeologico, il Nulla-Osta alle emissioni in atmosfera, ed il Nulla-Osta acustico;

RICHIAMATO INOLTRE:

gli impegni relativi all'Atto di Accordo Quadro, sottoscritto dalle Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora Emiliana Conglomerati S.p.A. e Calcestruzzi Corradini S.p.A in data 20/12/2012 presso il segretario comunale Dott. Gregorio Martino. Gli impegni assunti in tale atto si considerano parte integrante del presente atto. Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con l'atto di Accordo, le disposizioni

dell'Atto di Accordo si intendono prevalenti;

TUTTO CIO' PREMESSO:

la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;

la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.C.S. della cava denominata "Valentini 2", per l'approfondimento degli scavi da -10 a -20 m da piano campagna e relativa sistemazione ambientale di tutta la cava. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale.

TITOLO I°

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE Della CAVA "VALENTINI 2"

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 120.402 m², dichiarata corrispondente alla superficie catastale dei mappali citati, presenta una superficie utile di scavo (da -10 m a fondo cava) di 83.950 m², derivanti anche dalla riduzione dei franchi di rispetto di cui all'art.104 del DPR n.128/59 relativamente alla deroga delle distanze degli scavi dall'acquedotto di IREN sulla porzione Nord Ovest.

Art. 1 bis – FASI DI SCAVO E SUDDIVISIONE DELLE SUPERFICI

In relazione all'ipotesi prevista dal PAE di realizzazione di bacino irriguo sull'intero Polo estrattivo 19 "San Lorenzo", in fase di studio per accordi fra il Comune di Casalgrande, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e le due ditte esercenti le attività estrattive, non-

ché della dimensione della cava Valentini ed annesso ripristino, con tombamento a -7 metri da piano campagna e rivegetazione a bosco, l'escavazione dagli attuali -10 a -20 metri avverrà solo nella metà meridionale della cava (fase 1, Elaborato esplicativo Planimetria fasi di scavo).

La successiva escavazione della parte settentrionale (fase 2) potrà avvenire a seguito di adeguata integrazione alle fideiussioni allegata alla presente Convenzione.

Il valore della fideiussione totale (fase 1 + fase 2) a copertura del ripristino dell'intera cava, è comunque definito ed esplicitato nella presente Convenzione.

In caso di mancata realizzazione del bacino irriguo, si dovrà procedere al ripristino con tombamento nel vuoto di cava creato nella fase 1 e contestuale integrazione della fideiussione per la fase 2 finalizzata all'escavazione del banco ghiaioso ancora intatto da -10 a -20 metri in quella porzione di cava.

Fino a quel momento, nell'area della fase 2 non potranno effettuarsi escavazioni, ma solo altre attività di cava (stoccaggio cappellaccio, materiale di tombamento, impermeabilizzazione degli attuali fronti di scavo, transito automezzi ecc.).

Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. n.70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 671.367 m³ (comprensivi dei 9.371 mc ottenibili in caso di ottenimento della deroga degli scavi verso l'acquedotto), a cui vanno sommati 24.435 mc di residui a fine 2018 (come da dichiarazione annuale ufficia-

le) della precedente autorizzazione del 2005.

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art.28. Al quantitativo così definito del materiale estratto verrà applicata la corrispondente vigente tariffa regionale, secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo Art.18.

La durata complessiva dell'intervento di coltivazione e sistemazione, dal momento del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione estrattiva in oggetto, è pari a 5 anni comprensivi delle opere di sistemazione a verde.

Art. 3 – PROFONDITA' DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è di -20 metri, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili precedentemente posti in sito in occasione della formazione del primo P.C.S. con scavo limitato a -10 metri.

Art. 4 – QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

Art. 5 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Per quanto la cava Valentini sia già in essere, preliminarmente alle opere di scavo si dovrà verificare che l'area sia:

totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei

materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m;
provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti; munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80. Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli artt. 9 e 10 delle NTA di P.A.E vigente:

pozzi piezometrici di cui al successivo art. 29;

eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.-DUB 10 di P.A.E vigente;

punti fissi di stazione: si tratta di una o più piazzole in cls, dotate di chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura del P.C.S, i rilievi di controllo in

fase di coltivazione e recupero, nonchè i rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui al successivo art. 28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- proprietà e Società esercente;
- progettista;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- responsabile di cava e recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi e scadenza dell'atto autorizzativo;
- estremi e scadenza della convenzione attuativa.

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso la cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- Convenzione attuativa sottoscritta;

Progetto di Coltivazione e Sistemazione ambientale approvato;

Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente.

Art. 9 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 60 dB (A) in periodo diurno ed i 50 dB (A) in periodo notturno.

Per quanto riguarda le emissioni acustiche si rimanda ai contenuti del "Nulla-Osta Acustico" ai sensi dell'art.8 c.4 della Legge n.447/95 s.m.i., rilasciato dal Comune di Casalgrande, come parte integrante della Delibera di Giunta Comunale n.97 del 20/07/2018 "Parere positivo su procedura di V.I.A del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini 2".

Art. 10 – LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell'area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- b) la profondità massima raggiungibile è pari a -20,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile

precedentemente posto in sito a spese della Società conformemente alla profondità prevista all'art.22 delle NTA del P.A.E vigente;

c) conformemente a quanto stabilito dagli artt.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);

e) l'installazione, a spese della Società, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). In ogni caso il Comune potrà richiedere, l'aumento sia del numero dei piezometri sia delle frequenze di letture, motivando oggettivamente la domanda;

f) in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;

g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;

h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal “Programma di monitoraggio e controllo ambientale” approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;

i) gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel “Nulla-Osta Acustico” citato all’art.9 della presente.

j) porre in essere tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cantiere e sua accessibilità;

Art. 11 – VIABILITA’

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

a) Prevedere un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi nel caso in cui gli stessi trasportino materiali di scavo percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile la dispersione di polveri;

b) Gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria;

c) Sia effettuata la bagnatura delle piste almeno una (1) volta ogni 4 ore per il periodo più secco;

Art. 12 – TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato.

Art. 13 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

Art. 14 – FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi ri-

sultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentito il parere del "Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia" dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI – REGIME PROPRIETARIO

AREE RECUPERATE

Art. 15 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al "Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia" e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorve-

gliante ed a trasmettere copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 16 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' di cava

Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 s.m.i. e delle Norme Tecniche del P.A.E comunale vigente, l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio alla Società della medesima.

Art. 17 – PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di prorogare l'autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, così come prevista all'art.15, comma 2 della L.R. n.17/91 smi, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione concesse dal Comune, non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 18 – ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

La Società si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, gli oneri per attività di escavazione in conformità alle tariffe definite dalla D.G.R n.2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2 comma dell'art.12 della L.R. n.17/91 smi, proporzionalmente ai volumi scavati Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata.

Art. 19 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Al ripristino secondo il progetto presentato (tombamento del vuoto di cava da -20 a - 7 metri da piano campagna originario e piantumazione), corrisponde un costo complessivo pari a € 3.467.552,53 (IVA compresa) su tutta l'area di cava Valentini (fase 1 e fase 2).

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n.17/91, in relazione alla prima fase di scavo (Fase 1, metà cava meridionale), la Società dovrà presentare idonee garanzie complessive di € 1.916.616,66, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, I.V.A compresa, come esplicitato nella "Quantificazione fidejussione Cava Valentini 05 12 2018" ns prot. 21609 allegata agli atti di progetto, a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere, con le prescrizioni sotto specificate:

a) l'ammontare della 1° Fideiussione (di primo istituto) è stabilita nella misura di €uro 1.565.144,73 (IVA compresa) relativa al tombamento e impermeabilizzazione da -20 a -7 metri della fase 1, al tombamento sull'altra metà cava (fase 2) da -10 a -7 metri, e alla realizzazione dell'impianto agro - vegetazionale di tutta la cava (fase 1 e fase 2).

Per la parte del ripristino dell'area di cava già effettuato (impermeabilizzazione dei fronti di scavo perimetrali fino a -10 metri), è stata contabilizzata la somma di 180.000 €, dedotta rispetto al valore complessivo del costo di ripristino dell'intera cava;

b) l'ammontare della 2° Fideiussione (di primo istituto), relativa alla sola futura manutenzione dell'impianto agro - vegetazionale, è definito nel successivo articolo;

c) Il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accerata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

d) Entro il termine massimo di 15 giorni prima della data di scadenza della fideiussione, la Società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata, o in alternativa, presentare nuova fideiussione adeguatamente rivalutata ai sensi della lett. c) che precede;

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art.16 della vigente L.R. n.17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art.21 lett. b);

f) La Società si obbliga a far inserire nelle "Condizioni generali di assicurazione" del contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune. Con tale clausola, opportunamente esplicitata anche nelle eventuali "condizioni particolari" del contratto fideiussorio, l'Istituto garante, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, darà e

prenderà atto che il pagamento delle somme dovute in base alla polizza prestata, in seguito all'inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle richieste dell'assicurato, restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ. - la Società non godrà del beneficio della preventiva escusione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ. Il pagamento dovrà avvenire dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso;

g) All'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art.47 delle NTA di P.A.E vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria;

Art. 19 bis - GARANZIA PER ESCAVAZIONE E RIPRISTINO NELLA FASE 2

In caso di mancata realizzazione del bacino irriguo nel Polo estrattivo 19 San Lorenzo (si veda art. 1 bis della Convenzione), ed in ogni modo quando si dovrà procedere all'escavazione del banco ghiaioso ancora intatto da -10 a -20 metri della Fase 2 (porzione settentrionale), si dovrà necessariamente trasmettere ulteriore integrazione della fideiussione rispetto a quelle prima definite per un importo pari a € 1.550.935,88 a copertura del costo di tombamento ed impermeabilizzazione della fase 2, da -20 a -10 metri da p.c..

Art. 20 – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare idonea Fideiussione a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di Euro 351.471,92 (€ 288.091,74 + I.V.A); tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art.19.

Art. 21 – SVINCOLO DELLA FIDEISSIONE

Con la presentazione delle fideiussioni di cui all'Art 19 lettera a) ed all'Art 20 e la sottoscrizione della presente convenzione, si intende automaticamente estinta la fideiussione delle precedenti garanzie finanziarie relative alla Autorizzazione n. 8 / 2005, n° 46321 del 28.04.2016 rilasciata dal Banco Popolare per un importo pari a € 1.246.337,57. Tale fideiussione sarà restituita contestualmente alla firma del presente atto, ovvero con la trasmissione delle nuove fideiussioni.

Lo svincolo delle nuove fideiussioni di cui al presente atto, è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accetta-

bilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall'istituto o dalla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.

c) la Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia, la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d) lo svincolo della fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Nell'ipotesi di approvazione del progetto di sistemazione a bacino irriguo dell'area di cava, sarà stipulata nuova idonea convenzione e si dovranno presentare nuove fideiussioni, che sostituiranno quelle previste nel presente

atto.

Art. 22 – LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e facendo gravare sull' esercente l'eventuale maggior spesa.

La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata delle fidejussioni, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 23 – OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE. DANNI

La Società, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.17/91 s.m.i è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a to-

tale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Ai fini del contenimento degli impatti connessi all'eventuale entrata di camion con trasporto di materiali di provenienza esterna necessari al ritombamento in progetto, è necessario strutturare l'accesso dalla viabilità provvisoria privata al servizio della contigua Cava di ghiaia denominata "Valentini", a sua volta direttamente connessa vicina alla S.P. n.51. Prima dell'inizio dei lavori di approfondimento della cava in oggetto, dovrà pervenire a questa amministrazione l'atto di assenso da parte della proprietà della strada di servizio citata, all'utilizzo per i mezzi destinati al ritombamento nella cava San Lorenzo.

Art. 24 – SISTEMAZIONE AREE

In ordine alla sistemazione ambientale finale della cava, la Società esercente dovrà presentare al Comune la documentazione attestante la natura delle terre utilizzate per rivestire ed impermeabilizzare le sponde ed il fondo del bacino, prima di procedere al ritombamento con materiali di provenienza esterna ai sensi del D.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...".

Indipendentemente dalla provenienza (esterna o meno al territorio di Casalgrande) delle terre e rocce di scavo diverse dal cappellaccio o dai limi di

frantoio, nonché indipendentemente dagli art. 7 e 21 del citato DPR 120/2017, la Società si impegna a comunicare al Comune sistematicamente il conferimento dei materiali con adeguato anticipo, definendone la qualità, quantità e provenienza e ad allegare le eventuali analisi chimiche relative a detti materiali.

Tutte le aree coinvolte nel P.C.S della Cava di ghiaia e sabbia denominata “Valentini 2”, oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate le opere di sistemazione, essere collaudate da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 25 – REGISTRAZIONE

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell’autorizzazione all’Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall’avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n.634 e dell’art.10 Allegato A dello stesso D.P.R n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell’Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 26 – PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l’esercizio dell’attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l’attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all’art.12 del D.P.R n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l’esecuzione dei piazzali, le opere

necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 27 – MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento degli oneri di cui al precedente art. 18 alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.16 L.R. n.17/91 s.m.i) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 28 – MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE

SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato; tale Relazione dovrà altresì riportare la descrizione dell'andamento dell'attività di estrazione e/o di recupero ed in particolare dovrà aggiornare l'Amministrazione comunale in merito ai termini di sca-

denza delle garanzie di cui ai precedenti artt. 19, 20 e 21 che precedono anche al fine di bilanciare l'importo della fidejussione tra adeguamenti annui ISTAT ed i lavori eseguiti. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione/ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente), con indicate le quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato nel corso dell'anno;

rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti, oltre che il Cap. n.19 di P.A.E vigente; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;

scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);

risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi e monitoraggi vari, come definito dal Rapporto sull'Impatto Ambientale di cui alla V.I.A approvata;

inoltre all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "Programma di monitoraggio e controllo ambientale").

La Relazione annuale dovrà inoltre contenere le seguenti elaborazioni:

valutazione della stabilità dei fronti di scavo, in relazione all'avanzamento degli scavi stessi a seguito della coltivazione da -10 a -20 m da p.c.;

report sull'esecuzione dello strato impermeabile "barriera geologica" sul fondo cava e sulle annesse scarpate finali di scavo;

relazione sull'utilizzo dei materiali di ritombamento, in riferimento alla normativa vigente in materia ed alle prescrizioni richieste nella V.I.A;

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato nel rapporto ambientale sarà utilizzato per la determinazione degli oneri di cui al precedente art.18. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 29 – PIEZOMETRI

La Società assicura il posizionamento dei piezometri a monte e a valle delle escavazioni e garantisce i controlli prima dell'inizio dell'attività di cava ed almeno 2 anni dopo l'atto di collaudo della cava.

Il piezometro con funzione di bianco deve essere individuato al di fuori dell'area di escavazione, a monte o a valle dell'area di scavo. Attraverso i piezometri, la Società dovrà eseguire un programma di monitoraggio delle acque sotterranee, come definito dal "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014. I risultati dei controlli analitici sulle acque di

pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 15 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art. 30 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 31 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività estrattiva della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Art. 32 – VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al Piano di Coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del P.C.A. Polo n.19 di P.I.A.E.

Qualsiasi altra variante al Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, sarà

considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla vigente L.R. n.17/1991 agli Artt.11, 12, 13 e 14.

Art. 33 – FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art. 34 – DEROGHE ex ART. 104 DPR n.128/59

L'escavazione delle aree di rispetto di cui all'art.104 del D.P.R. n.128/59 è condizionata all'avvenuto rilascio di specifico decreto Regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all' art.11 della L.R. n.17/91 s.m.i anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Società non può avanzare richiesta in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

Art. 35 – SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. Poiché nell'ambito della realizzazione del proget-

to di sistemazione finale è necessario utilizzare materiali per ritombamento provenienti da terzi, la Società dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, con riferimento alle procedure e specifiche del D.P.R. n.120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...”.

Indipendentemente dalla provenienza (esterna o meno al territorio di Casalgrande) delle terre e rocce di scavo diverse dal cappellaccio o dai limi di frantoio, nonché indipendentemente dagli art. 7 e 21 del citato DPR 120/2017, la Società si impegna a comunicare al Comune sistematicamente il conferimento dei materiali con adeguato anticipo, definendone la qualità, quantità e provenienza e ad allegare le eventuali analisi chimiche relative a detti materiali.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 36 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 12 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di Legge. La stessa comunica-

zione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 37 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

Art. 38 – LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di cui all'art.10 e 14 della presente convenzione.

Art. 39 – EVENTUALE PESATURE INERTI

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti si utilizzerà la pesa già

presente e funzionante nel frantoio al servizio della Società citata.

Art. 40 – SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiale diversi da quello autorizzato, dovrà essere data comunicazione immediata alla Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art.18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area do cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale dell'area.

Art. 41 – RISCHI EMERGENTI

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata. Analoghe operazioni dovranno essere immediatamente eseguite per gli stessi motivi, su semplice disposizione verbale dei funzionari addetti ai controlli impartiti al titolare, al Direttore dei lavori, al Sorvegliante di cava o ad altro personale presente. Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto solo emersi in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai Progetti di Coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale. In relazione a ciò, il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazio-

ne dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento, le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42 – RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 43 – CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art.822 del c.p.c.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 44 – SANZIONI

Si applicano le disposizioni della L.R. n.17/1991 e s.m.i. Inoltre, le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Art. 45 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 46 – Condizione risolutiva per adempimenti antimafia

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all’attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente “Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia”, l’efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall’attestazione dell’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o

di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l'avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all'annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

L'imposta di bollo relativa al presente atto è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 Febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.), per l'importo di € 45,00

Letto e sottoscritto.

Casalgrande lì 28.02.2019

Per il Comune di Casalgrande RE

Il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale"

Arch. Giuliano Barbieri

C.F.: BRBGLN68L01I462R

firma digitale n.: 7420078500056125

certificatore:INFOCERT

Scadenza:16/03/2020

Per la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.

Il Legale rappresentante

Frasconi Romano

C.F. FRS RMN 51L13 B893W

firma digitale n.: 2018711540310

certificatore: INFORCERT spa

scadenza: 24/01/2021

AUTENTICA DI FIRMA

Rep. n. 9988 del 28.02.2019

Repubblica Italiana

L'anno 2019 il giorno ventotto del mese di febbraio nella residenza municipale in Piazza Martiri della Libertà n. 1

Io qui sottoscritta Dott.ssa Anna Messina (C.F. MSSNNA61L61F231Q) Segretario Generale del Comune di Casalgrande, autorizzata in forza dell'art. 97 comma 4 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che i signori sotto indicati, della cui identità personale sono certa, hanno apposto la propria firma con modalità digitale in calce della scrittura privata che precede e negli allegati alla mia presenza presso la Residenza Municipale, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti dalle parti, né da me Pubblico Ufficiale Rogante

GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) il 01/07/1968 (C.F.: BRB-GLN68L01I462R), Responsabile del III° Settore "Pianificazione territoriale" del Comune di Casalgrande;

FRASCARI ROMANO nato a Casalgrande (RE) il 13/07/1951, (C.F. FRS RMN 51L13 B893W), legale rappresentate della Società Calcestruzzi Corradini spa;;

In presenza delle parti io Segretario comunale ho firmato il presente atto con firma digitale valida alla data odierna.

In Casalgrande, oggi 28 febbraio 2019

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Anna Messina)

C.F. MSSNNA61L61F231Q

CERTIFICATORE: INFOCERT

FIRMA:201314985915

SCADENZA: 07/09/2019



BANCO BPM

Filiale RUBIERA

Rubiera, 25/02/2019

Spett.le

COMUNE DI CASALGRANDE
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1
42013 CASALGRANDE (RE)

Fidejussione bancaria N° 73259

Premesso:

- Che alla Società Calcestruzzi Corradini S.p.A. come sede in Salvaterra di Casalgrande (RE) via XXV Aprile n. 70, di seguito chiamata "impresa", avete concesso l'Autorizzazione all'approfondimento della Cava di ghiaia e sabbia denominata "Cava Valentini" – cava già in esercizio sotto il profilo estrattivo vero e proprio ed estesa sull'area identificata nel Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 17, Mappali 16, 38, 39, 40, 41, 44, 57, 71, 72, 198, 201 e 243 – come da Vs. Atto autorizzativo D.G.C. n. 6 del 17/01/2019;
- Che a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla sistemazione morfologica della stessa area di cava è richiesta la costituzione in favore del Comune di Casalgrande e nell'interesse dell'Impresa di una fideiussione bancaria di Euro 1.565.144,74=..

Ciò premesso, la sottoscritta Banca Banco BPM, in persona dei Sigg. Tagliavini Lorenza nata a Reggio Emilia il 14/08/1962 e Baroni Mariarosa nata a Reggio Emilia il 02/06/1964 nella loro qualità di Quadri Direttivi, si costituisce fidejussore a Vostro favore nell'interesse dell'Impresa, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza di Euro **1.565.144,74=** (Euro Unmilione cinquecento sessantacinquemila centoquarantaquattro/74=).

Di conseguenza la sottoscritta Banca provvederà a versarVi quanto dovuto dall'Impresa, dietro Vostra prima richiesta scritta a mezzo P.E.C. o lettera raccomandata a.r., dichiarante l'inadempimento della stessa agli obblighi contrattuali e ciò rimossa ogni opposizione da chiunque proposta e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vostro credito senza bisogno di costituzione in mora dell'Impresa, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia al beneficio del termine di decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile.

L'importo come sopra richiestoci Vi verrà corrisposto mediante bonifico bancario presso la Banca e sul conto corrente che dovrete indicare nella lettera raccomandata a.r. di escussione ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'osservanza delle modalità di escussione suindicate è essenziale agli effetti della validità, efficacia e ricevibilità dell'escussione stessa, che, in difetto, si ha per non avvenuta.

Resta fin da ora inteso che l'importo garantito fissato in Euro **1.565.144,74=** verrà, con decadenza annuale, aggiornato in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione dedotta dagli indicatori ISTAT dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è rilasciata la presente fidejussione. Si precisa che l'aggiornamento in base allo stato dei lavori in cava potrà comportare solamente variazioni in diminuzione della presente garanzia.

In tal senso sarà Vostra cura comunicarci gli importi di dette variazioni.

La presente garanzia resterà valida per anni 5 (cinque) e cioè dalla data odierna al 25/02/2024 e comunque sino a che la sottoscritta Banca non sarà stata da Voi espressamente dichiarata svincolata da ogni obbligo nei Vostri confronti o fino a che non ci sarà stato restituito il presente atto a titolo di liberazione della Banca da ogni obbligazione di garanzia nei Vostri confronti.



Distinti saluti.

Banco BPM S.p.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. B. B.", written over the printed name "Banco BPM S.p.A.".



BANCO BPM

Filiale RUBIERA

Rubiera, 25/02/2019

ns. 682

Spett.le

COMUNE DI CASALGRANDE
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1
42013 CASALGRANDE (RE)



Fidejussione bancaria N° 73241

Premesso:

- Che alla Società Calcestruzzi Corradini S.p.A. come sede in Salvaterra di Casalgrande (RE) via XXV Aprile n. 70, di seguito chiamata "impresa", avete concesso l'Autorizzazione all'approfondimento della Cava di ghiaia e sabbia denominata "Cava Valentini" – cava già in esercizio sotto il profilo estrattivo vero e proprio ed estesa sull'area identificata nel Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 17, Mappali 16, 38, 39, 40, 41, 44, 57, 71, 72, 198, 201 e 243 – come da Vs. Atto autorizzativo D.G.C. n. 6 del 17/01/2019;

- Che a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla sistemazione vegetazionale e mantenimento della stessa area di cava è richiesta la costituzione in favore del Comune di Casalgrande e nell'interesse dell'Impresa di una fideiussione bancaria di Euro 351.471,92=.

Ciò premesso, la sottoscritta Banca Banco BPM, in persona dei Sigg. Tagliavini Lorenza

nata a Reggio Emilia il 14/08/1962 e Baroni Mariarosa nata a Reggio Emilia il 02/06/1964 nella loro qualita' di Quadri Direttivi, si costituisce fidejussore a Vostro favore nell'interesse dell'Impresa, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza di Euro **351.471,92=** (Euro Trecentocinquantunmilaquattrocento settantuno/92=).

Di conseguenza la sottoscritta Banca provvederà a versarVi quanto dovuto dall'Impresa, dietro Vostra prima richiesta scritta a mezzo P.E.C. o lettera raccomandata a.r., dichiarante l'inadempimento della stessa agli obblighi contrattuali e ciò rimossa ogni opposizione da chiunque proposta e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vostro credito senza bisogno di costituzione in mora dell'Impresa, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia al beneficio del termine di decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile.

L'importo come sopra richiestoci Vi verrà corrisposto mediante bonifico bancario presso la Banca e sul conto corrente che dovrete indicare nella lettera raccomandata a.r. di escussione ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'osservanza delle modalità di escussione suindicate è essenziale agli effetti della validità, efficacia e ricevibilità dell'escussione stessa, che, in difetto, si ha per non avvenuta.

Resta fin da ora inteso che l'importo garantito fissato in Euro **351.471,92=** verrà, con decadenza annuale, aggiornato in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione dedotta dagli indicatori ISTAT dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è rilasciata la presente fidejussione. Si precisa che l'aggiornamento in base allo stato dei lavori in cava potrà comportare solamente variazioni in diminuzione della presente garanzia.

In tal senso sarà Vostra cura comunicarci gli importi di dette variazioni.

La presente garanzia resterà valida per anni 5 (cinque) e cioè dalla data odierna al 25/02/2024 e comunque sino a che la sottoscritta Banca non sarà stata da Voi espressamente dichiarata svincolata da ogni obbligo nei Vostri confronti o fino a che non ci sarà stato restituito il presente atto a titolo di liberazione della Banca da ogni obbligazione di garanzia nei Vostri confronti.



Distinti saluti.

Banco BPM S.p.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alessandro Pavesi", written over the printed name "Banco BPM S.p.A.".

BANCO BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034
C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante
del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 235/2024 ad oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI 2" IN LOCALITÀ SALVATERRA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 14/03/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 14/03/2024

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI 2" IN LOCALITÀ SALVATERRA. .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2024, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/04/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 14/03/2024

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI 2" IN LOCALITÀ SALVATERRA. .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/03/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 03/04/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)